

LA CONFISCA DEI BENI EBRAICI A PARMA 1943-1945

La schedatura di tutti gli ebrei italiani – decisa dal Ministero degli interni per la mezzanotte del 22 agosto 1938 – prevedeva non solo l'identificazione di tutti gli ebrei iscritti nei registri delle Comunità israelitiche, ma anche i nominativi di coloro, che appartenenti alla "razza ebraica", risiedevano temporaneamente in Italia, senza alcuna distinzione fra coloro che professassero altre fedi od avessero abiurato la religione ebraica o che fossero figli di matrimoni "misti". Con rdl 17 novembre 1938, n. 1728, gli ebrei furono costretti ad autodenunciarsi presso le singole amministrazioni comunali affinché la loro condizione "razziale" fosse annotata nei registri di stato civile ed in quelli di popolazione. Il meccanismo venne ulteriormente perfezionato nel corso della guerra in modo da controllare, mensilmente, ogni variazione occorsa fra la popolazione di razza ebraica. Una situazione cui era difficile sfuggire, realizzata con inusitata rapidità, ed alla quale dovette sottomettersi una parte della popolazione; negli elenchi approntati vennero inseriti nominativi di cittadini non ebrei che improvvisamente si trovarono nella necessità e nella difficoltà di dimostrare di non appartenere al ceppo semitico.

Ad un diritto di cittadinanza limitato seguirono i provvedimenti legislativi tendenti all'esproprio dei beni ebraici; questi furono tre, due nel novembre 1938 e nel febbraio 1939, il terzo seguì di poche settimane la nascita della Repubblica sociale italiana.

I provvedimenti legislativi emanati nel 1938 dal governo fascista manifestavano l'esplicita volontà dello Stato italiano di regolamentare tutta l'esistenza degli israeliti costringendoli ad una condizione di permanente inferiorità giuridica. Tra l'altro si proibiva di lavorare nei settori pubblici e para pubblici, di insegnare nella scuola pubblica, di frequentare le scuole pubbliche, di esplicare attività nell'ambito dello spettacolo, di far parte dell'esercito.

Inoltre si impediva a parte di essi di essere proprietari o gestori di aziende interessate alla difesa nazionale, possedere terreni per un valore di estimo superiore a cinquemila lire e fabbricati urbani il cui estimo superasse il valore di lire ventimila. Le norme applicative della legge vennero emanate con rdl 9 febbraio 1939, n. 126; la quota eccedente i valori ammessi sarebbe stata incamerata dallo Stato; con lo stesso decreto si provvide alla costituzione dell'Egeli, deputato ad acquisire, gestire e rivendere i beni che si sarebbero, legalmente, sottratti agli ebrei e tutto ciò in aperta contraddizione con il principio di proprietà tutelato dall'art. 29 dello Statuto albertino. La gestione delegata dall'Egeli venne assunta, in Emilia-Romagna, dal Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna.

Di questa prima operazione di "spoliazione" dei cittadini di fede ebraica non sono state rinvenute che poche tracce nelle carte Bassani¹: Alessandro Bassani, tutore del fratello Alberto ed incaricato dalla sorella Iolanda, tentò di resistere alla sottrazione dei beni presentando ricorso al presidente della Commissione provinciale per la determinazione dei beni costituenti la quota consentita ai cittadini italiani di razza ebraica; le pretese dell'Egeli vennero difese dall'Avvocatura dello Stato di Bologna e si conclusero, come era prevedibile, con la consegna dei beni eccedenti all'Egeli. Questi, consistenti nei poderi Lolli e Turba allocati in Soragna, vennero assegnati, con le scorte vive e morte, al Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna in data 20 aprile 1943. Analoga richiesta venne avanzata dal Credito fondiario per la quota eccedente di un immobile allocato in Sala Baganza, località Cantone, via Ferdinando Maestri nn. 8, 10, 12 di piani 3 e vani 24 di proprietà dell'avv. Enrico Carmi. L'immobile, l'anno successivo, sarà proposto per la vendita a Irene Restori. Gli altri provvedimenti di esproprio di beni immobili appartenenti a cittadini ebrei non risultano essere numerosi.

Oltre al prelievo della "quota eccedente", altre misure economiche vennero prese nei confronti degli ebrei; una di queste è la stretta creditizia come risulta evidente dalle disposizioni emanate dalla Sezione di Credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna. L'ente, su precisa indicazione della Presidenza del consiglio dei ministri, aveva inviato agli istituti di credito della regione due circolari riservate in data 19 maggio 1939 tendenti a negare ad agricoltori di razza ebraica sia prestiti² che contributi o sussidi volti ad agevolare miglioramenti fondiari³.

¹ Il dr. Giacomo Bassani, di Verona, ha consentito l'esame delle superstiti carte di famiglia.

² ASCRPr, *Sezione di credito agrario 1938-1959*, circolare n. 45: il provvedimento era stato notificato all'istituto bolognese dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito con nota 17 maggio 1939, n. 9286/C.A.

³ *Ibid.*, circolare n. 46: con questo provvedimento gli agricoltori non appartenenti alla razza ariana non potevano ricevere alcun contributo per la loro attività. La Cassa di risparmio inviò una circolare riservatissima a tutte le filiali affinché ottemperassero alle disposizioni ivi contenute.

Gli ebrei stranieri confinati nei comuni del parmense⁴ potevano trovare alloggio presso alberghi, affittacamere, ecc. qualora risultassero provvisti di denaro; al loro arrivo nel comune il podestà doveva redigere una diffida⁵, in doppio esemplare, di cui uno andava restituito alla Questura, in cui erano specificate le restrizioni dell'internamento, compreso il deposito obbligatorio delle somme possedute eccedenti le cento lire, di titoli e di valori. Gli ebrei indigenti ricevevano sussidi il cui importo ebbe a variare nel corso della guerra: una indennità d'alloggio di 50 lire mensili e di otto lire giornaliera per il capofamiglia, quattro lire per la moglie e tre lire per ciascun figlio minore⁶.

L'offensiva della Repubblica sociale italiana contro la popolazione di origine ebraica prese avvio con l'ordinanza di polizia del 30 novembre 1943, n. 5, a firma di Buffarini Guidi, ministro dell'Interno, che prevedeva l'invio degli ebrei in campo di concentramento ed il sequestro di tutti i loro beni mobili ed immobili. Subito dopo, con ordinanza di polizia del 3 dicembre 1943, n. 08219, il capo della Provincia di Parma - su indicazione del direttore della filiale di Parma della Banca d'Italia⁷ - disponeva che la Cassa di risparmio, già incaricata di ricevere le denunce da parte di coloro che avevano debiti verso gli ebrei, curasse il ritiro e la gestione delle somme e dei valori sotto il controllo della Intendenza di finanza di Parma; tale provvedimento venne recepito dalla banca con proprio atto in data 15 dicembre 1943⁸. Dopo questi primi provvedimenti veniva emanato il dlgs 4 gennaio 1944, n. 2, con nuove disposizioni concernenti i beni dei cittadini di ascendenze ebraiche.

L'11 dicembre 1943 una circolare prefettizia, n. 6506, a firma di Antonio Valli⁹ ingiunse ai podestà ed ai commissari prefettizi di dare corso alla requisizione di "tutte le opere d'arte appartenenti agli ebrei, anche se discriminati, o ad istituzioni israelitiche" disposta dal Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle arti.¹⁰

⁴ ASPr, *Questura, Gabinetto*, b. 97, fasc. 1: alla data del febbraio 1943 la statistica degli internati nei comuni della provincia risultava di 100 ebrei, compresi i minori, così suddivisi: Sissa (10 maschi e 7 femmine), Soragna (10 maschi e 6 femmine), Tizzano Val Parma (10 maschi e 6 femmine), Tornolo (6 maschi e 2 femmine), Sorbolo (11 maschi e 6 femmine), Traversetolo (6 maschi e 6 femmine), Zibello (11 maschi e 6 femmine), Colorno (1 maschio). La statistica è incompleta perché non risultano le risposte dei podestà di Bedonia, Borgo Val di Taro, Calestano, Corniglio, Felino, Langhirano, Mezzani, Monchio delle Corti, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Varano Melegari, e S. Secondo.

⁵ L'internato veniva diffidato ad attenersi scrupolosamente a varie prescrizioni, tra le quali: "Non possedere denaro per somme eccedenti le lire 100. Le eccedenze dovranno essere versate su libretti postali nominativi, conservati nell'Ufficio comunale (Le somme verranno ritirate su richiesta giustificata dell'internato. Lo stesso vale per i titoli e gioielli che dovranno essere depositati in una cassetta di servizio a spesa dell'interessato)".

⁶ I valori verificati per il comune di Calestano coincidono con quelli indicati da Renzo De Felice in *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, p. 445.

⁷ ASCRPr, *Pratiche ebrei 1943-1945*. In una relazione dattiloscritta e senza data, ma presumibilmente del 1946 dal titolo "Pratica ebrei" si rileva come la disposizione d'incaricare la Cassa di risparmio di Parma a ricevere le denunce da parte di coloro che avevano debiti verso ebrei, di curare il ritiro e la gestione delle somme e dei valori sotto il controllo della locale Intendenza di finanza venne presa dal capo della provincia su "proposta del direttore della Banca d'Italia".

⁸ *Ibid.*, *Verballi del consiglio di amministrazione*, seduta del 15 dicembre 1943, pp. 245-246. "Denuncia di debiti di somme o valori verso ebrei". Il direttore generale comunica che con decreto del capo della provincia, in data 14 corrente, n. 6588 Gab., è stato ordinato che tutti i debitori di somme o valori in genere verso ebrei sono tenuti a denunciare il loro debito alla Cassa, la quale curerà il ritiro e la gestione di dette somme e valori sotto il controllo della locale Intendenza di finanza. Le denunce dovranno essere fatte entro il corrente mese. In relazione a quanto sopra, la Cassa adotterà tutte le misure e modalità necessarie per il regolare e tempestivo adempimento di quanto le compete. Il consiglio approva."

⁹ Antonio Valli, nato a Predappio (Forlì) il 17 gennaio 1890, il 1° luglio 1943 era divenuto federale della Federazione dei fasci di combattimento di Parma in sostituzione di Mario Macola trasferito a Trieste, venne nominato capo della provincia il 26 ottobre 1943 e rimase nella carica fino al 15 marzo 1944.

¹⁰ Il commissario del Comune di Parma, Guglielmo Dattaro, lo tradusse in un manifesto il 16 dicembre 1943: 1) Con provvedimento in corso è stato disposto il sequestro di tutte le opere d'arte appartenenti ad ebrei, anche se discriminati, od ad istituzioni israelitiche. Per opere d'arte si intendono, non solo le opere d'arte figurative (pittura, scultura, incisioni, ecc.) ma anche le opere d'arte applicata, quando, per il loro pregio, non possono essere considerate oggetti d'uso comune. I proprietari o detentori dei beni sottoposti a sequestro dovranno presentare in duplice esemplare all'Ufficio municipale di statistica del Comune, entro e non oltre il 29 corrente, una denuncia per iscritto. Dalla denuncia dovrà risultare: a) la qualità delle opere ed una loro sommaria descrizione; b) l'autore di esse ove sia noto; c) la località ove l'opera è attualmente conservata. Una copia della denuncia verrà restituita all'interessato, con timbro dell'Ufficio ricevente; essa costituirà la prova dell'ottemperanza alla legge sul sequestro. 2) Al sequestro delle opere d'arte di proprietà ebraica sono applicabili le disposizioni degli art. 295 e seguenti della legge di guerra e neutralità, approvata con rd 8 agosto 1918, n. 1415, in quanto non siano incompatibili con il decreto in oggetto. Il decreto di sequestro sarà emesso dal capo della provincia. Le opere d'arte sequestrate non saranno rimosse se non quando gravi circostanze lo consiglino. 3) Le disposizioni relative al sequestro delle opere d'arte si estendono alle

I provvedimenti antiebraici adottati nel dicembre 1943 dal capo della provincia di Parma¹¹ (e resi noti dalla “Gazzetta di Parma”),¹² obbligavano tutti i privati e gli enti che detenessero a qualsiasi titolo beni immobiliari e mobiliari di ebrei, escluse le somme ed i valori in genere per i quali era prevista apposita denuncia presso la Cassa di risparmio di Parma, a presentare denuncia alla Prefettura entro il 31 dicembre 1943¹³, specificando dettagliatamente i singoli beni comunque da essi detenuti. Nelle denunce, da presentare in triplice copia, andavano ben specificati, oltre alle generalità dei denunciati ed il domicilio dell’ebreo, i titoli in base ai quali “il possesso, il godimento o la detenzione dei beni sono giustificati dai denunciati”. Qualora si fossero riscontrate difficoltà a presentare le denunce direttamente alla Prefettura, queste potevano essere presentate agli uffici comunali. Le denunce delle somme o valori di pertinenza di persone appartenenti alla “razza ebraica” nonché dei debiti verso esse dovevano essere presentate, anch’esse in triplice copia, alla Cassa di risparmio di Parma. Privati, enti, ditte o aziende di credito dovevano tra l’altro denunciare tutti i debiti ed i depositi di qualsiasi specie, tanto a scadenza unica che periodica, anche se sottoposti a condizione o contestati, da qualunque titolo originati. Le società con sede legale nella provincia di Parma dovevano produrre denuncia di azioni, conferimenti, quote di partecipazione, ecc. di pertinenza di “appartenenti alla razza ebraica”. Per gli immobili in locazione le denunce dovevano essere presentate dai singoli locatori o dalle persone incaricate della gestione dell’immobile.

L’eventuale omissione della denuncia, o la sua “infedele” presentazione erano sanzionate dalle leggi di guerra.

La Questura di Parma provvedeva a sequestrare titoli di pertinenza di ebrei italiani e stranieri¹⁴: Foà Aristide, Masic Avram, Danon Cesare, Davicio Oscar, Davidovic Marcello, Amar Salomon, Almuli Zarko, Russo David, Danon Pepo, Munk Mosa e Masic Nosa per un importo di lire 34.276,15 oltre a 31 monete, di valore imprecisato, dello Stato jugoslavo.

Il decreto di Mussolini del 4 gennaio 1944 concernente la nuova disciplina dei beni ebraici venne pubblicizzato dalle colonne della “Gazzetta di Parma” nell’edizione domenicale del 30 gennaio 1944. In particolare veniva riportato come: “[...] i cittadini di razza ebraica o considerati tali (ai sensi dell’art. 8 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728) ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione

collezioni di oggetti d’antichità, alle raccolte numismatiche, alle raccolte di cimeli e, in genere, alle cose di cui alle lettere a) b) c) dell’art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1886 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico. 4) Le opere d’arte non denunciate e gli oggetti sui quali siano state fornite indicazioni false o incomplete, allo scopo di evitare il sequestro, potranno essere confiscate.

¹¹ La data del primo provvedimento adottato a Parma è del 14 dicembre 1943. Il decreto del capo della provincia Valli, conservato in copia conforme presso l’Archivio della Cassa di risparmio, riporta testualmente: “N. 6588 Gab.

Il Capo della provincia di Parma

Visto il r. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approvava i testi delle leggi di guerra;

Visto il r. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l’applicazione delle leggi predette nei territori dello Stato;

Visto le disposizioni impartite dal Ministero dell’interno in data 1° dicembre 1943;

Ritenuto che gli ebrei sono considerati sudditi di Stato nemico;

Visto l’art. 19 dl vigente Testo unico della legge comunale e provinciale;

DECRETA

Tutti i debitori di somme o valori in genere verso ebrei sono tenuti a denunciare il loro debito alla Cassa di risparmio di Parma. La Cassa di risparmio curerà il ritiro e la gestione di dette somme e valori sotto il controllo della locale Intendenza di Finanza. Le denunce in merito dovranno pervenire al predetto Istituto entro il corrente mese.

Contro i contravventori alla presente ordinanza sarà provveduto a norma delle leggi di guerra.”

Le successive circolari della Prefettura, a firma di Valli, sono entrambe del 20 dicembre. La prima che reca il numero 131 era finalizzata alla “individuazione e segnalazione di immobili e mobili di proprietà ebraica”, mentre la seconda, con il n. 132, aveva per oggetto la “denuncia delle proprietà ebraiche”. Entrambi i testi vennero pubblicati nel *Bollettino Amministrativo della Provincia di Parma*, a. XIII (1942), n. 12, pp. 43-415.

¹² *Obbligo di denuncia dei debiti verso gli ebrei*, in “Gazzetta di Parma”, 15 dicembre 1943, *Cronaca della città e Denuncia delle proprietà ebraiche e dei debiti verso gli ebrei*, in “Gazzetta di Parma” 21 dicembre 1943, *Cronaca della città*.

¹³ Subentrato il dlg 2/1944, il termine venne prorogato al 29 gennaio 1944. In una nota dattiloscritta non datata (ASCRPr, *Pratiche ebrei*, b. 2, fasc. 13) risulta che alcuni enti non avevano ancora presentato denuncia alla Cassa di risparmio e, fra questi, il Municipio di Calestano per un libretto delle Casse di risparmio postali intestato a Globnick dott. Giovanni per un importo di lire 300, la Federazione fascista repubblicana di Parma per 8 libretti intestati ad ebrei per complessive lire 27.820, la Stazione dei carabinieri di Langhirano per 3 libretti per complessive lire 163,45, l’Amministrazione delle poste e telegrafi per complessive lire 254.288,77, così suddivise: 1° elenco lire 128.000, 2° elenco L. 900, 3° elenco L. 72.633,50, 4° elenco L. 52.755,27.

¹⁴ Le denunce, non numerate, sono conservate presso l’ASCRPr, *Pratiche ebrei*, b. 2, fasc. 13.

di cui all'art. 14 dello stesso decreto legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia non possono nel territorio dello Stato: a) essere proprietari, in tutto e in parte, o gestori a qualsiasi titolo di aziende di qualunque natura, né avere nelle aziende la direzione, né assumere comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco; b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze; c) possedere titoli, valori crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né di essere proprietari di altri beni immobiliari di qualsiasi natura.

I debitori di persone di razza ebraica e i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte a persone di razza ebraica, devono presentare al capo della provincia competente del territorio, in ordine ai singoli beni denuncia scritta dalla quale risultino: l'importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura e l'ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni. La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di applicazione del presente decreto, e per le obbligazioni sopravvenute entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide. Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato. Sono inoltre tenute alla stessa denuncia le persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a razza ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato e per i debiti verso ditte, persone afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate."

Anche la procedura per la verifica del contenuto delle cassette di sicurezza venne regolamentata¹⁵. Alla loro apertura dovevano essere presenti: un rappresentante dell'Egeli, un rappresentante dell'istituto di credito che aveva affittato la cassetta di sicurezza ed un rappresentante del capo della provincia; a quest'ultimo spettava il compito di redigere sia il processo verbale dell'apertura che l'inventario di quanto era contenuto nella cassetta.¹⁶

Nel frattempo la Questura di Parma forniva alle banche un elenco di 192 ebrei italiani residenti nella provincia per le opportune verifiche¹⁷. Le disposizioni e il relativo elenco vennero trasmessi anche all'Amministrazione provinciale delle poste e dei telegrafi che, a sua volta, provvide ad inviare le segnalazioni man mano pervenute dagli uffici dipendenti (ciò avvenne con qualche lentezza a causa dell'alto numero dei libretti di risparmio e dei buoni postali e non essendo l'amministrazione in oggetto dotata di alcun schedario alfabetico dei correntisti)¹⁸. Il successivo 2 febbraio il direttore provinciale delle Poste inviava un primo elenco di 62 denunce dei titoli postali - libretti di risparmio, buoni postali fruttiferi, vaglia, ecc. - intestati ad ebrei¹⁹.

La Questura di Parma²⁰, con una lettera datata 12 febbraio 1944, impartiva nuove disposizioni riportando il testo della circolare telegrafica 23 gennaio 1944, n. 1412/442 del Ministero dell'interno: "Ebrei puri italiani et stranieri devono essere avviati Campi concentramento. Verranno interessate autorità centrali germaniche per direttive intese assicurare permanenza ebrei Campi italiani. Provvedimento è per ora sospeso per famiglie miste. Circa sequestro beni mobili et immobili saranno emanate ad iniziativa Ministero finanze opportune norme regolamentari". La nota proseguiva invitando a sospendere

¹⁵ Ai sensi dell'art. 10 del dlg 4 gennaio 1944, n. 2.

¹⁶ Con decreto 6 giugno 1944 il capo della provincia delegò il dr. Angelo De Villa, intendente di finanza di Parma, a presenziare all'apertura degli scomparti o depositi chiusi; in caso di impedimento poteva essere sostituito dal dr. Brancato funzionario dell'Intendenza di finanza.

¹⁷ Il 5 dicembre 1943, con nota n. 08219 Gab., il questore G. Tarozzi provvedeva ad inviare una nota riservata ed urgente a tutti gli istituti bancari di Parma informandoli che "ai sensi delle vigenti disposizioni interessa conoscere a questo ufficio le possidenze in libretti, buoni, ecc. degli ebrei, indicati nell'unito elenco, esistenti presso codeste sedi e succursali. Con riserva di fare seguito, disponete perché tutti i titoli di che trattasi vengano posti sotto sequestro". Copia dell'elenco proveniente dallo studio del geom. Bonomini è stata rinvenuta ed acquistata su una bancarella al mercatino del giovedì che si svolge a Parma.

¹⁸ ASCRPr, *Pratiche ebrei*, b. 2, fasc. 16. La lettera inviata al direttore della Cassa di risparmio è del 28 gennaio 1944 e cita per il solo ufficio centrale dell'Amministrazione postale oltre 22.000 libretti di risparmio e 46.685 buoni postali.

¹⁹ *Ibid.*, fasc. 13. La lettera indirizzata al direttore della Cassa, è datata 2 febbraio 1944 e reca il n. 21006 del 1° Reparto. Il successivo 7 febbraio lo stesso dirigente delle poste informava, con nota del 1° Reparto Personale prot. n. 21091-392-4, che l'ebrea francese Blum Carolina in Puppo, alla quale era intestata la denuncia n. 62, era stata trasferita da Sorbolo al campo di concentramento di Monticelli.

²⁰ *Ibid.*, la lettera, che reca il n. 08921/4 del Gabinetto della Questura era indirizzata al direttore delle Poste, al Comitato per il sequestro dei beni ebraici, al direttore della Cassa di risparmio ed ai direttori dei Campi di Monticelli Terme e Scipione di Salsomaggiore.

il rimborso di libretti postali agli ebrei internati nei campi di concentramento di Scipione e Monticelli Terme. Ai primi di aprile le istruzioni per la devoluzione delle somme depositate presso l'Amministrazione postale non erano ancora state impartite al direttore provinciale²¹.

In base alle istruzioni dell'intendente di finanza "si raccolsero le denunce e si riscossero poi le somme e si ritirarono i valori, con accredito a due conti (per le somme l'uno e per i valori l'altro) intestati all'intendente stesso, quale presidente del Comitato provvisorio per la gestione dei beni ebraici della provincia. Col 1° marzo 1944 entrarono in carica i sequestratari per la gestione degli immobili urbani e dei fondi rustici e la Cassa aprì singoli conti correnti ai sequestratari stessi per le rispettive gestioni. Tutto questo apparato organizzativo era stato concordato localmente con l'Intendenza di finanza. Questi dispose di parte di tali somme per necessità amministrative". Dall'esame di alcune gestioni sequestratarie emerge che il Comitato in seguito autorizzò un pagamento di L. 1.000 mensili a titolo di sussidio al cittadino di fede ebraica già titolare del bene defalcandolo dalle spese di gestione del bene sequestrato.

Nell'aprile del 1944 l'Egeli emanò istruzioni, per uniformare l'amministrazione dei beni ebraici che era diversa da provincia a provincia, che tendevano a trasformare le aziende di credito coinvolte in veri e propri rappresentanti dell'ente. La Cassa di risparmio firmò la convenzione con l'Egeli il 25 novembre 1944. Emerge dalla documentazione esaminata che la Cassa di risparmio trattò la convenzione con l'Egeli anche a nome delle Casse di risparmio dell'Emilia - Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Piacenza e Reggio Emilia - che l'avevano delegata.

I provvedimenti adottati in provincia di Parma interessarono complessivamente 134 ebrei con beni allocati nel territorio provinciale e 61 ebrei stranieri quivi internati. Gli ebrei stranieri depositavano i loro risparmi in libretti postali. In una lettera dell'11 marzo 1944 il direttore provinciale delle Poste e telegrafi di Parma dichiarava al direttore della Cassa di risparmio e per conoscenza all'Intendenza di finanza, che per disposizioni della Questura l'Ufficio postale di Monticelli Terme aveva eseguito i rimborsi di risparmio a favore di un gruppo di ebrei destinate al campo di Fossoli in provincia di Modena²².

²¹ *Ibid.*, b. 2, fasc. 16. La lettera del 4 aprile - n. 22952.392.4 - informava il direttore della Cassa di risparmio che "Il superiore Ministero, al quale sono state chieste istruzioni circa le modalità da osservare per la devoluzione al Comitato gestione patrimonio sequestrati delle somme appartenenti a persone di razza ebraica comunque depositate presso quest'Amministrazione, ha informato - soltanto ora - di avere interessato al riguardo il Ministero delle finanze per le determinazioni di sua competenza, che saranno comunicate non appena possibile [...]".

²² *Ibid.*, fasc. 18, I Rep. Pers. della Direzione prov.le di Parma, lettera, n. di prot. 22196-392-4 che reca l'elenco dei rimborsi eseguiti sui libretti di risparmio postale:

N. d'ordine	Intestatario	N. del libretto	Somma rimborsata [lire]	N. della scheda di denuncia	Residuo scheda
1	Levic Maria di Massimo in realtà Domaic Maria	434	400	42	nulla
2	Levi Sarica di Unica in realtà Avramovich Sarika	434	500	42	nulla
3	Berman Melania fu Bernardo in realtà Bermann Melania,	428	950	37	nulla
4	Padova Giorgina fu Angelo	430	1.300	38	nulla
5	Blum Carolina di Bernardo in realità: Blum Gelweiler Carolina	432	5.000 il 4/3	40	5.000 cfr. il secondo rimborso
6	Fano Alba di Enrico in realtà Fano Alba Fausta	429	1.700	36	nulla
7	Blum Carolina fu Bernardo in realità: Blum Gelweiler Carolina	432	5.000 il 7/3	40	nulla
8	Arustein Tina fu Leopoldo in realtà: Ornstein Tina	433	5.000	41	nulla
9	Baruk Clara fu Elisa	431	1.000	39	nulla
10	Jenny Iesua fu Nissim in realtà Ben Aron Jenn	423	1.800	31	nulla
11	Levi Lela fu Samuel in realtà Burlan Lella	422	800	30	nulla

L'Ufficio postale di Fossoli (Mo) tuttora identificato con il frazionario (39/174) venne aperto il 1° agosto 1942 poche settimane dopo l'allestimento del campo di concentramento, probabilmente, proprio in funzione di questo.

A questo proposito, va rilevata la mancanza dei decreti di confisca da parte del capo della provincia di Parma per tali somme; nel caso particolare di Fano Alba Fausta il decreto di confisca di Parma riguarda tutti i suoi beni fuorché la somma di L. 1.700 ritirata dall'Ufficio postale di Monticelli. Il valore dei beni (somme e titoli) denunciati ammontava a L. 6.162.251,90, mentre il valore dei beni soggetti a confisca ammontava a L. 3.627.886,5, come risulta dai documenti conservati presso l'Archivio storico della Cassa di risparmio; ad una pronta sollecitudine a denunciare i beni non fece riscontro, a differenza di altre province, una sollecita emissione dei decreti di confisca, che l'Egeli invece prevedeva di ricevere entro i mesi di maggio e giugno.

Nel giugno 1944 venne disposto dal Ministero delle finanze che gli istituti di credito della provincia di Parma provvedessero a trasferire ai corrispondenti istituti di Milano titoli, denari e preziosi confiscati agli ebrei. L'ordine, impartito dal Ministero con una nota del 23 giugno 1944, venne trasmesso alla Cassa di risparmio dall'Intendenza di finanza il 5 luglio e venne ribadito il 18 settembre con lettera della Prefettura; successivamente, con nota dell'Intendenza di finanza in data 27 settembre si autorizzò la Cassa di risparmio, che non aveva filiali oltre Po, a trasferire i titoli ed i valori alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano.

Il direttore della Cassa di risparmio prese l'iniziativa, dopo aver assicurato l'Intendenza di finanza e organizzato un falso invio oltre Po, di nascondere valori e preziosi in un vano di difficile accesso tra le cassette di sicurezza ed il muro perimetrale. Solo dopo la liberazione della città il pacco contenente i titoli sottratti agli ebrei venne prelevato dal locale sotterraneo e collocato nella cassaforte dell'ufficio di direzione.

Dopo la liberazione, il nuovo prefetto di Parma, con nota del 25 maggio 1945, n. 3.303 Gab., ordinava all'intendente di finanza di Parma la restituzione dei beni ebraici agli aventi diritto; già prima della conclusione delle operazioni belliche il GMA, attraverso la propria Divisione finanziaria, aveva provveduto ad emanare una circolare contenente le istruzioni per il blocco dei conti delle organizzazioni fasciste o delle persone che ebbero la qualifica di squadrista o cariche nel Partito nazionale fascista o nel Partito fascista repubblicano.

Il 28 maggio 1945 si provvide ad aprire la cassaforte rinvenendovi il grosso pacco con due elenchi dei valori e la lettera diretta alla Cassa di risparmio di Milano; apertolo si procedette al controllo delle cose ivi contenute; trovando tutto perfettamente in regola si provvide a ricomporre il pacco ed a riporlo nel forziere principale della banca.

Il 20 luglio 1945 l'intendente autorizzava la Cassa di risparmio, a seguito della disposizione impartita dal prefetto a restituire, dietro loro richiesta, a numerosi ebrei le somme confiscate ed ammontanti a L. 692.478,41; la restituzione di tali valori, defalcata da una quota spese di lire 10.838,75, venne completata nel luglio del 1946. Alcuni documenti e titoli sequestrati alla famiglia Murgi e Fano Gisella e Gilda nel corso del 1944 vennero parzialmente ritirati nel corso del 1947 e definitivamente consegnati al commissario della Comunità ebraica, Giacomo Camerini, dopo il maggio del 1952.

Mentre a Parma il prefetto nominato dal Comitato di liberazione nazionale firmava tutti i decreti di restituzione dei valori conservati presso l'Intendenza di finanza, gli Istituti di credito, la Direzione delle poste e di tutti beni immobili, compresi quelli confiscati, la restituzione dei beni sequestrati e confiscati avvenne, in campo nazionale, secondo le modalità di seguito indicate, stabilite dall'Egeli stessa con varie circolari.

1. Restituzione. Onde ottenere la restituzione dei beni il titolare, o chi per lui, doveva presentare istanza scritta alla delegazione dell'Egeli di Milano o ad un delegato dell'Egeli, sia Istituto che privato. In questo secondo caso il rappresentante dell'Egeli doveva trasmettere immediatamente copia della domanda alla delegazione milanese dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per le determinazioni del caso. La restituzione avveniva senza che fosse necessario disporre di un decreto di revoca del provvedimento da parte della Prefettura perché le restituzioni dei beni sequestrati e confiscati vennero fatte in applicazione del dlgt 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiarava "privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti di confisca e di sequestro disposti da qualsiasi autorità sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana". Con una successiva circolare, n. 7 ter, si ribadì con insistenza la necessità di non derogare che gli interessati presentassero regolare domanda di restituzione dei beni. In particolare si faceva notare come coloro che "di propria iniziativa" si fossero immessi o si immettessero nel possesso dei loro beni, compivano l'operazione a loro completo rischio. Veniva raccomandato come, di fronte a questi casi, si dovesse far constatare da apposito verbale le circostanze dell'avvenuta "irregolare immissione in possesso". L'autorizzazione alla restituzione dei beni, si ribadiva, doveva essere richiesta alla Delegazione di Milano solo nei casi in cui esisteva uno speciale vincolo a favore dell'Egeli, e cioè nel caso di cespiti già assoggettati a provvedimenti di confisca e dei quali i gestori avevano già provveduto a trasmettere all'Ente i documenti richiesti dall'art. 5 della Convenzione per la gestione dei

beni confiscati e sequestrati (copia dell'inventario iniziale e scheda descrittiva). Onde evitare "lungaggini procedurali" si sarebbero autorizzate restituzioni anche a mezzo del telegrafo.

2. *Restituzione al titolare.* Allorché la restituzione dei beni era richiesta dal titolare si poteva dare luogo ad un verbale di scarico, a cui allegare copia del verbale di presa di possesso a suo tempo redatto, dei beni restituiti da parte del titolare reintegrato nel possesso. La dichiarazione di ricevuta e scarico poteva anche essere scritta in calce all'esemplare di presa di possesso che si trovava presso il gestore; in questo caso il verbale di consegna faceva semplicemente riferimento al verbale di presa di possesso.

3. *Restituzione al curatore speciale.* Nel caso non fosse presente il titolare e la restituzione venisse reclamata da parenti o altri interessati, questi dovevano richiedere, in via preventiva, la nomina di un curatore speciale che rappresentasse il titolare assente, e ciò ai sensi della l. 15 gennaio 1942, n. 87, od ai sensi dell'art. 48 del codice civile. Per la restituzione al curatore valevano le stesse modalità che per la restituzione al titolare. Nella circolare 7 ter veniva ribadito che "la restituzione al curatore speciale deve equivalere, ad ogni effetto, a quella fatta al titolare dei beni".

4. *Restituzione diretta a parenti od altri aventi causa.* Oltre a confermare alcune norme in merito emesse con una circolare precedente e fatto salvo quanto già disposto per la restituzione da farsi al curatore speciale dovevano osservarsi le seguenti avvertenze:

a) si raccomandava di fare un uso molto cauto di tale concessione e limitatamente a casi urgenti, e cioè quelli per cui non era prevedibile il disconoscimento da parte del titolare; b) fra i parenti prossimi del titolare ammessi a chiedere la restituzione dei beni in luogo del titolare potevano ammettersi, ma solamente in casi eccezionali, anche i fratelli e le sorelle del titolare medesimo; c) in ogni caso la restituzione poteva effettuarsi solo per il mobilio, la biancheria ed effetti d'uso e nei limiti strettamente necessari ai bisogni dei congiunti con esclusione di ogni altra attività, specialmente di somme di denaro, titoli, valori e preziosi.

Nella circolare 7 ter si ribadiva come le limitazioni che si erano introdotte con la circolare n. 7 erano "giustificate dalla salvaguardia degli interessi dello Stato". Si suggeriva che la restituzione a congiunti o parenti prossimi dovesse aver luogo soltanto "in casi eccezionali e di estrema urgenza", e ciò anche nell'interesse dei congiunti e dei parenti dei titolari dei beni, dato "che essi hanno la possibilità, richiedendo al tribunale competente, con procedura rapida ed affatto costosa, la nomina di un curatore dell'assente, di ottenere la restituzione dei beni senza alcuna limitazione, come previsto al punto 3".

5. *Beni da restituire.* Dovevano essere restituiti tutti i beni detenuti dagli Istituti gestori e dagli incaricati dell'Egeli compresi depositi di denaro, titoli, valori ed i residui attivi di gestione. Per svincolare le somme di denaro, i titoli e i valori che erano depositati presso gli Istituti gestori o altri Istituti bancari con vincolo a favore dell'Egeli, la Delegazione di Milano dell'Egeli era autorizzata a rilasciare il nulla osta per lo svincolo nelle forme concordate fra gli istituti depositari e gli interessati. Nella successiva circolare si specificava che i "residui attivi di gestione" da versarsi agli interessati, previe le ritenute di cui al punto 7 della circolare n. 7, erano costituiti dai saldi finali di gestione, quali risultassero al momento della restituzione dei beni, "senza effettuare alcun prelievo per compensi di gestione, a chiunque dovuti".

6. *Beni esclusi dalla restituzione.* Per i beni alienati a terzi e per le somme versate sui conti correnti dell'Egeli, che erano temporaneamente esclusi dalla restituzione, si restava in attesa che le autorità competenti emanassero particolari disposizioni in merito. Successivamente, con la circolare 7 bis, venne disposto che anche le somme versate sui conti correnti di corrispondenza Egeli potessero essere restituite agli aventi diritto. Nel caso che il conto corrente di corrispondenza Egeli non presentasse disponibilità liquide sufficienti a far fronte ai pagamenti delle suddette somme, gli Istituti gestori erano pregati di anticipare i fondi occorrenti, addebitandone all'Egeli il relativo importo sui conti generali di corrispondenza beni ebraici confiscati e beni ebraici sequestrati. L'Egeli si impegnavo a rimborsare le anticipazioni effettuate non appena disponibili le somme che il Ministero del tesoro aveva stanziato e che erano in corso di pagamento.

7. *Recupero crediti Egeli.* Nel caso l'Egeli vantasse crediti per anticipazioni fatte per gestioni passive (il pagamento di imposte, tasse spese di trasporto, di custodia ed oneri vari) oppure per spese di manutenzioni straordinarie e di miglitoria apportate agli immobili confiscati o sequestrati, la restituzione dei beni non poteva avere luogo se non dietro la presentazione, da parte del richiedente, di un congruo deposito cauzionale a garanzia del credito dell'Egeli. Nel caso in cui il credito dell'Egeli fosse garantito dalle somme versate sui suoi conti correnti, e dei quali in un primo momento non si operò la restituzione (cfr. punto 6), il deposito non veniva richiesto.

8. *Salvezze.* Tutte le restituzioni vennero effettuate rimanendo salvi ed impregiudicati i rispettivi diritti delle parti e con riserva della presentazione del rendiconto da parte dell'Egeli. Di tutto ciò venne dato atto nei verbali di restituzione.

9. *Compensi.* I compensi agli istituti gestori vennero liquidati in seguito a cura dell'Egeli.

10. *Rendiconti*. Eseguita la restituzione dei beni gli istituti gestori dovettero trasmettere il rendiconto finale alla Delegazione di Milano dell'Egeli corredandolo di tutti i documenti giustificativi.

La circolare successiva introduceva un undicesimo punto relativo alla riconsegna dei titoli e valori trasferiti ad istituti bancari diversi dall'Ente gestore.

Nel novembre 1945 l'intendente di finanza di Parma scrivendo al Ministero del tesoro sul problema del rimborso delle spese di gestione tracciò una nota sull'attività del Comitato.

Il Comitato provvisorio per la gestione dei beni ebraici della provincia era stato istituito con decreto n. 6676 Gab. in data 20 dicembre 1943 del capo della provincia e aveva sede presso l'Intendenza di finanza con il compito di accertare la proprietà mobiliare ed immobiliare di pertinenza degli ebrei e dell'amministrazione provvisoria della stessa in attesa del passaggio all'Egeli. Ne facevano parte l'intendente di finanza, con funzione di presidente, e, in qualità di membri, il questore, il segretario dell'Unione lavoratori dell'agricoltura, il segretario dell'Unione lavoratori del commercio, il segretario dell'Unione lavoratori dell'industria, l'ispettore provinciale dell'agricoltura, il direttore dell'Ente di cooperazione e, da ultimo, il direttore della locale Cassa di risparmio.

La consistenza dei beni ebraici, accertata in base allo spoglio delle denunce presentate, ebbe le seguenti risultanze:

a) Beni immobili:	terreni	ha. 1466.67.28;
	fabbricati	n. 77;
b) Beni mobili:	effetti d'uso e mobili d'abitazione costituenti l'arredamento di n. 48 appartamenti posti nel capoluogo ed in provincia; ²³	
c) Valori vari:	somme liquide	lire 2.007.415;
	titoli diversi	lire 1.684.022,56; 28
d) Ditte commerciali:	n. 3 di importanza limitata.	

I beni di cui ai punti a), b) e d) vennero amministrati provvisoriamente da undici sequestratari scelti fra professionisti e nominati con decreti del capo della provincia su proposta del Comitato; di questi, dieci amministrarono i beni immobili e uno i beni mobili e le ditte commerciali.

I beni mobili ed immobili vennero inventariati e descritti dall'Ufficio tecnico erariale di Parma e dal medesimo consegnati ai sequestratari mediante un testimoniale di stato eseguito dopo sopralluogo sul posto.

I sequestratari espletarono il loro mandato sotto il diretto controllo del Comitato che, perciò, istituì due uffici presso l'Intendenza di finanza: la segreteria e la ragioneria.

Presso la Cassa di risparmio vennero intestati all'intendente di finanza due conti correnti, uno denominato "conto ordinario", nel quale vennero versate tutte le somme liquide confiscate agli ebrei e di cui al punto c) e uno denominato "conto di gestione" in cui venivano versate delle somme, prelevate dal "conto ordinario" con decreti del capo della provincia, per far fronte alle spese di gestione del Comitato. Presso la Cassa di risparmio furono intestati ai sequestratari dieci conti correnti con cui gli stessi dovevano effettuare tutti i movimenti di cassa inerenti alla loro gestione. L'analisi dei rendiconti delle gestioni sequestratarie pare "corretta" anche se le lacune nella documentazione finora rinvenuta non permettono una completa ricostruzione della vicenda dei beni fra il sequestro e la loro restituzione.

Il Comitato dal 1° gennaio 1944 sino al 30 settembre 1945 prelevò dal conto dell'intendente - quale presidente del Comitato - le sotto elencate somme:

1) per le spese generali di gestione:			
stipendi agli impiegati del Comitato	lire	150.466,85	
premio di rendimento UTE	lire	10.000,00	

²³ Una lettera della Prefettura in data 1 marzo 1945, Div. IV prot. n. 2860, inviata al podestà di Parma ed al commissario straordinario dell'Ente profughi, chiarisce le disposizioni relative al mobilio ed effetti d'uso secondo la circolare 3 maggio 1944 del Ministero: "Il mobilio ed effetti d'uso (purché non si tratti di mobilio costituente l'intero arredamento di locali affittabili o di merci costituenti la dotazione di aziende) debbono al caso essere acquistati direttamente dalle Prefetture (non da altri Enti),[spetta] alla Prefettura di procedere poi alla assegnazione del materiale a scopo di assistenza [...]. L'Egeli delega la Cassa di risparmio a prendere gli accordi del caso con la Prefettura per la designazione e la stima dei materiali da cedere [...]. La Ragioneria della Prefettura provvederà all'acquisto con i fondi a disposizione per l'assistenza agli indigenti (ECA) ed ai profughi (Ente profughi) [...]"

cancelleria	lire	8.036,00
stampati, registri, bollettari, ecc.	lire	6.619,40
riproduzione mappe	lire	3.635,00
competenze sequestratario mobili	lire	10.676,55
noleggio auto per UTE	lire	1.699,00
varie	lire	1.300,00
		<hr/>
	lire	192.252,80
2) per anticipazioni ai sequestratari per la loro gestione	lire	415.440,00
3) per pagamenti vari per conto di ebrei (imposte, fatt.)	lire	67.870,15
		<hr/>
complessivamente	lire	675.542,95

Poiché si rendeva necessario reintegrare il fondo per poter restituire agli interessati i loro averi si recuperarono le somme di cui ai punti 2) e 3) direttamente dai sequestratari e dai singoli ebrei mentre per la somma indicata in 1) si provvide come segue:

a) con una trattenuta dell'1% sul valore nominale dei titoli depositati presso la Cassa di risparmio	lire	16.840,00
b) col defalco degli interessi maturati sino al 30.6.1945 delle somme versate sul c.c. dell'intendente quale presidente del Comitato	lire	29.521,16
c) col defalco degli interessi delle somme versate nei c.c. dei sequestratari	lire	10.000,95
d) con una trattenuta sulle rendite dei beni immobili in ragione del 12% del reddito imponibile	lire	135.810,80
		<hr/>
complessivamente	lire	192.232,80

Per la trattenuta di cui al punto d), prosegue l'intendente nella sua relazione, i sequestratari provvidero, in base ad un riparto predisposto per ogni ditta ebraica trasmesso dal Comitato, a versarne l'importo di loro competenza sul conto dell'intendente e, nello stesso tempo, a inscrivere i vari addebiti nella contabilità dei beni delle varie ditte ebraiche da loro amministrare.

Gli ebrei venuti a conoscenza delle trattenute, protestarono chiedendone il rimborso; per aderire alla loro richiesta l'intendente richiese al Ministero l'importo globale delle spese sostenute dal Comitato per la sua gestione ammontante a lire 192.232,80 con il quale rimborsare i cittadini per le trattenute loro operate.

Gli ebrei oltre a chiedere il rimborso delle trattenute chiesero anche la restituzione dell'importo degli onorari da loro corrisposti ai sequestratari per l'amministrazione dei loro beni - importo ammontante a lire 742.124,20 - in quanto, giustamente, asserirono che la spesa doveva essere a carico di chi ordinò il sequestro.

Inoltre rimanevano da recuperare lire 99.837,90 delle somme indicate al punto 2), importo, questo, anticipato dal Comitato ad un sequestratario per lavori a fabbricati, di proprietà di una ditta ebraica, sinistrata da un bombardamento aereo. Alla data della relazione il proprietario non era in grado, a causa delle condizioni economiche e stante il ridottissimo reddito degli immobili sinistrati ritornati in suo possesso, di rimborsare il sequestratario della somma anticipata dal Comitato; in alternativa, questi propose che la somma da rimborsarsi fosse fornita dallo Stato quale anticipazione per risarcimento dei danni di guerra riportati dagli immobili di sua proprietà. L'intendente concludeva dichiarando che, a causa del mancato rimborso di quella somma, non era possibile soddisfare la restituzione di somme confiscate ad alcuni ebrei e quindi si rendeva necessario che il Ministero del tesoro soddisfacesse la richiesta della ditta ebraica summenzionata.

